

(da www.servizi-legali.it)

La Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 15 marzo 2012 nella causa C-453/10 (avente ad oggetto un contratto di finanziamento con eccessivi tassi di interesse) ha stabilito: « *L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretato nel senso che, nel valutare se un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive possa continuare a sussistere in assenza di dette clausole, il giudice adito non può fondarsi unicamente sull'eventuale vantaggio per una delle parti nella fattispecie il consumatore, derivante dall'annullamento del contratto in questione nel suo complesso». Ciononostante, tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda, nel rispetto del diritto dell'Unione, che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore* ».

Quindi gli Stati membri (superando le garanzie stabilite dal diritto dell'Unione (il quale commina solo la nullità della clausola abusiva in un contratto tra cittadino e professionista) possono prevedere la caducazione di un intero contratto nel caso in cui tale caducazione risulti più favorevole per il consumatore.